

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 15 ottobre 2003, n. 354.

Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente: «Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale» Pag. 14

SERVIZIO FUNZIONE AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 20 novembre 2003, n. 180.

Nomina del Segretario generale del Consiglio. Avviso pubblico.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 33 del 29 novembre 2003, parte III)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 20 novembre 2003, n. 181.

Nomina Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Informatica del Consiglio regionale. Avviso pubblico.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 33 del 29 novembre 2003, parte III)

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2003 n. 537.

Legge regionale 10 agosto 1984, n. 47. Autorizzazione per la formazione di un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. Comune di Belmonte in Sabina (RI), P.I.P. per le P.M.L., località Ariana «Pian della Moletta» Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 975.

Modifica alla deliberazione di Giunta regionale 10 maggio 2002, n. 572. Integrazione del finanziamento a favore dell'IACP di Viterbo per l'intervento di recupero edilizio nel centro storico, Via Matteotti. Importo integrazione del finanziamento: € 237.275,10, reperito da utilizzo economico. Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 977.

Piano di utilizzazione degli stanziamenti provenienti dal Fondo Nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003 e delle relative risorse regionali di cofinanziamento. Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 981.

Legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal D.L. n. 200/2002, convertito in legge n. 256/2002. Proposta di declaratoria di eccezionalità dei danni causati dalle grandinate del 16, 29 giugno e 31 luglio 2003, che hanno colpito le produzioni agricole del Comune di Magliano Sabino, provincia di Rieti. Importo complessivo dei danni accertati è di € 1.865.021,00 Pag. 37

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 1002.

Comune di Ladispoli (RM), Piano particolareggiato industriale e artigianale «Piane di Vaccina» in variante alle NTA del vigente P.R.G., legge regionale n. 36/87, art. 4. Deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 21 febbraio 2002 e di giunta comunale n. 182 del 15 luglio 2002. Approvazione Pag. 46

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2003, n. 1014.

Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Università Agraria di Gradagnolo Pag. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2003, n. 1020.

IPAB Centro Regionale S. Alessio e Margherita di Savoia di Roma. Proposta nomina commissario regionale Pag. 53

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2003, n. 1116.

Legge regionale n. 17/95, art. 35-bis. Prelievo in deroga della specie Storno (*Sturnus vulgaris*). Art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE e successive modifiche Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 24 settembre 2003, n. 363.

Nomina dei membri della commissione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2003, n. 335 concernente «Bando per gli interventi a sostegno delle attività di promozione culturale e di spettacolo nella Regione Lazio per l'anno 2003» Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 6 ottobre 2003, n. 367.

Dichiarazione di interesse particolarmente importante ai sensi del decreto legislativo n. 490/99, art. 6 dell'incunabolo: Honorius Augustodunensis «L'acidario ovvero Dialogo del maestro e del discepolo». (Bologna: Caligula del Bazalerius, 1496) Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 22 ottobre 2003, n. 392.

Bilancio di previsione 2003. Variazione di bilancio, capitoli: 431133/E, B22107/U Pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 22 ottobre 2003, n. 393.

Proroga della nomina del commissario straordinario presso l'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Roma Pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 30 ottobre 2003, n. 404.

Proroga incarico di commissario regionale IPAB «Fondazione Mario Moderni» di Roma Pag. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 30 ottobre 2003, n. 406.

Modifica decreto del Presidente della Giunta regionale n. 637 del 18 settembre 2000, così come modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2/2002 del 16 gennaio 2002, concernente «Articolo 20, legge regionale n. 14 del 6 agosto 1999 Nomina della Conferenza Permanente Regioni-Autonomie Locali» Pag. 66

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 OTT. 2003

ADDI' 10 OTT. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
D'ONISI	Ammarico	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - GARGANO - PRESTAGIOVANNI - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. -977-

OGGETTO: _____ Piano di utilizzazione degli stanziamenti provenienti dal Fondo Nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003 e delle relative risorse regionali di cofinanziamento



Q




Oggetto: Piano di utilizzazione degli stanziamenti provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003 e delle relative risorse regionali di cofinanziamento

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

- VISTO l'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per le politiche sociali;
- VISTA la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 recante "Interventi a sostegno della famiglia";
- VISTO l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), così come modificato dall'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che stabilisce la composizione del fondo nazionale per le politiche sociali;
- VISTO l'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);
- VISTI in particolare i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 46 della legge 289/2002 per i quali:
 - a) il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17 della legge 388/2000 e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;
 - b) gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
 - c) il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10% delle risorse a sostegno delle politiche in favore della famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;
 - d) in caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti;
- VISTO l'articolo 34, comma 2 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) che prevede che le risorse finanziarie per l'attuazione



Handwritten signature

del Piano socio assistenziale, possono essere integrate con le risorse derivanti dal Fondo Nazionale per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 41, comma 2 della legge regionale 6 febbraio 2003 n. 2 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003) che, ai fini della ripartizione del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale, conferma quanto disposto dall'articolo 34 l.r. 8/2002;

VISTA la legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 2003", con il relativo documento tecnico (Deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2003, n. 844);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 concernente "Piano nazionale degli interventi e di servizi sociali 2001-2003";

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 18 aprile 2003 concernente "Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 171 del 25 luglio 2003, di seguito denominato decreto;

PRESO ATTO che la tabella 3 del decreto assegna alla Regione Lazio un finanziamento complessivo di Euro 75.290.951 di cui:

- a) una quota onnicomprensiva pari ad Euro 60.218.114 da destinare alle finalità legislativamente poste a carico del fondo medesimo e per l'attuazione della riforma dei servizi sociali;
- b) una quota pari ad Euro 13.846.682, da destinare ad interventi a favore delle famiglie di nuova istituzione;
- c) una quota pari ad Euro 1.226.154, da destinare a favore dei Comuni di Alatri e Pontecorvo della Provincia di Frosinone ed al Comune di Montecosì della Provincia di Viterbo per le somme indicate nell'allegato alla tabella 3 del decreto per la conclusione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento;

RITENUTO di determinare con un successivo provvedimento le modalità ed i criteri per l'utilizzazione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, destinate alle famiglie di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 46 della legge 289/2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 aprile 2002, n. 471 concernente "Determinazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le politiche sociali. Anno 2001. Esercizio finanziario 2002";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2002, n. 807 concernente "Criteri per il riparto del Fondo Unico regionale e del Fondo Nazionale per le politiche sociali anno 2002. Esercizio finanziario 2002";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2002, n. 1408 concernente l'approvazione dello schema di piano socioassistenziale regionale 2002-2004;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2003, n. 704 concernente "Criteri per il riparto del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale.

Stampa circolare: "Giunta per la Regione Lazio"

Handwritten signature

977 10 OTT. 2003



Esercizio finanziario 2003. Approvazione documento concernente "Fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e Fondo nazionale per le politiche sociali. Linee guida ai Comuni anno 2003", sulla quale è stato espresso parere favorevole dalla Conferenza Regione-Autonomie locali in data 9 luglio 2003, con determinazione n. 13/03;

CONSIDERATO che per l'attuazione degli interventi a favore dei disabili gravi di cui all'articolo 39, comma 2, lettere l)bis e l)ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, per gli interventi in favore degli immigrati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, e per la conclusione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento nei comuni individuati dal decreto, la Regione interviene con proprie risorse a titolo di cofinanziamento;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2003, n. 378 concernente "Bilancio di previsione 2003, Variazioni di bilancio.", con il quale vengono quantificate le seguenti risorse regionali:

- a) Euro 3.115.579 per il cofinanziamento degli interventi in favore dei disabili gravi;
- b) Euro 1.372.968 per il cofinanziamento degli interventi in favore degli immigrati;
- c) Euro 1.266.154 per il cofinanziamento della sperimentazione del reddito minimo di inserimento;

CONSIDERATO che, anche per l'anno 2003, è necessario individuare criteri e modalità per la ripartizione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali che, oltre a garantire una uniforme distribuzione delle risorse stessa ed una univocità di indirizzi nella programmazione regionale nel settore dei servizi sociali, assicurino anche la realizzazione di servizi che rispondano ai bisogni del territorio;

PRESO ATTO che la legge nazionale di riforma dei servizi sociali (l. 328/2000), la legge regionale di riordino dei servizi ed interventi socioassistenziale (L.r. 38/1996) e lo schema di piano socioassistenziale 2002-2004 (DGR 1408/2002) hanno individuato nel distretto sociosanitario l'ambito territoriale ottimale per l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

ATTESO che gli obiettivi della programmazione regionale in campo socioassistenziale tendono a promuovere:

- a) la realizzazione di forme associative tra i Comuni a livello distrettuale per la programmazione degli interventi;
- b) l'integrazione tra gli interventi socioassistenziali e sociosanitari;
- c) la creazione di un sistema a rete dei servizi;
- d) la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini;
- e) la ricomposizione dei finanziamenti all'interno dei distretti sociosanitari, allo scopo di ottimizzare la spesa;



TENUTO CONTO che, sulla base del quadro di riferimento delineato dalle richiamate DGR 471/2002, 807/2002, con la DGR 704/2003 sono state fornite linee guida ai comuni per l'adozione a livello distrettuale del piano di zona, che costituisce lo strumento per la pianificazione locale degli interventi e dei servizi sociali, in attuazione degli elementi forniti dalla programmazione regionale;

[Handwritten signature]

977

10 OTT. 2003

CONSIDERATO che per l'anno 2003, ai sensi del citato articolo 46 della legge finanziaria 2003, le risorse provenienti del fondo nazionale per le politiche sociali sono assegnate alla Regione senza vincolo di destinazione e che quindi occorre individuare, oltre alla quota da destinare all'organizzazione ed alla gestione degli interventi previsti nei piani di zona distrettuali, anche le quote da destinare agli interventi specifici disciplinati dalle leggi statali indicate nel citato articolo 80, comma 17 della legge 388/2000 e che riguardano:

- a) la disabilità grave (articolo 39, comma 2, lettere l)bis e l)ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162);
- b) l'infanzia e l'adolescenza (legge 28 agosto 1997, n. 285);
- c) l'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- d) i senza fissa dimora (articolo 28, comma 1, legge 328/2000);
- e) il contrasto alle dipendenze da droghe, alcol e farmaci (articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45)
- f) l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati (legge 28 agosto 1997, n. 284);

RITENUTO opportuno mantenere i finanziamenti per gli interventi di cui al punto precedente allo stesso livello degli anni 2001 e 2002, onde consentire una continuità nell'erogazione degli interventi e dei servizi;

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli interventi in favore dei ciechi pluriminorati di cui alla legge 284/1997 non si prevedono assegnazioni di risorse in quanto devono ancora essere utilizzate le risorse del fondo relative al 2002, sufficienti a coprire gli interventi da finanziarsi nell'esercizio finanziario regionale 2003;

VALUTATA altresì l'opportunità di far rientrare nell'ambito della programmazione locale distrettuale anche la pianificazione degli interventi in favore dei disabili gravi di cui all'articolo 39 della legge 104/1992 e degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;

RITENUTO necessario stabilire un termine per la presentazione dei piani di zona distrettuali, che vanno redatti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida allegate alla DGR 704/2003;

RITENUTO altresì necessario determinare:

- a) i criteri e le modalità di ripartizione tra i distretti sociosanitari della quota del fondo destinata agli interventi in favore dei disabili gravi di cui all'articolo 39, comma 2, lettere l)bis e l)ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, come da allegato 1, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- b) i criteri e le modalità di ripartizione tra i distretti sociosanitari della quota del fondo destinata agli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, con esclusione del Comune di Roma in quanto destinatario diretto di risorse statali per tale finalità (tabella 4 annessa al decreto), come da allegato 2, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- c) i criteri e le modalità di ripartizione tra i distretti sociosanitari della quota del fondo destinata all'organizzazione ed alla gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale, con riferimento a quelli inseriti nei piani di zona, come da allegato 3, che forma parte integrante della presente deliberazione;

Q



CONSIDERATO che, con la citata DGR 704/2003, è già assegnata ai distretti sociosanitari, per l'organizzazione e la gestione associata dei servizi a livello distrettuale, una quota del 25% delle risorse disponibili sul fondo regionale per l'attuazione del piano socioassistenziale, che, dopo l'assestamento di bilancio per l'esercizio 2003, risulta essere pari ad Euro 1.2.692.214,52;

all'unanimità

DELIBERA


per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

1) di definire il piano di utilizzazione degli stanziamenti provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione Lazio con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 18 aprile 2003, pari ad Euro 60.218.114 secondo i criteri di seguito specificati:

A) una quota pari ad Euro 22.800.000 per gli interventi previsti da leggi vigenti e posti a carico del fondo medesimo, così suddivisa:

- 1) Euro 2.600.000 per l'attuazione degli interventi a favore dei disabili gravi di cui all'articolo 39, comma 2, lettere l)bis e l)ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, che saranno ripartiti secondo le modalità ed i criteri indicati nell'allegato 1 che si approva e forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Euro 4.600.000 per l'attuazione degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, che saranno ripartiti tra i distretti sociosanitari, esclusi quelli del Comune di Roma, secondo le modalità ed i criteri indicati nell'allegato 2 che si approva e forma parte integrante del presente provvedimento;
- 3) Euro 6.800.000 per gli interventi in favore degli immigrati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno utilizzati secondo le modalità ed i criteri indicati in un successivo provvedimento;
- 4) Euro 800.000 per gli interventi in favore dei senza fissa dimora di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, che saranno utilizzati secondo le modalità ed i criteri indicati in un successivo provvedimento;
- 5) Euro 8.000.000 per gli interventi finalizzati a contrastare le dipendenze da droghe, alcol e farmaci, ai sensi dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45, riservando almeno il 50% delle risorse per interventi di natura preventiva e di recupero e reinserimento sociale;
Le modalità ed i criteri di utilizzazione delle risorse saranno indicati in un successivo provvedimento.

B) una quota pari ad Euro 5.000.000 è finalizzata alla realizzazione di:



Handwritten signature at the bottom right of the page.

14 OTT. 2003



977 10 OTT. 2003

- 1) specifici progetti di interesse regionale o di rilevante interesse sociale;
- 2) studi, ricerche e specifiche attività sperimentali;
- 3) progetti presentati dai Comuni relativi alla promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale di cui all'articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- 4) programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché per interventi diretti regionali, ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 2/2003;
- 5) progetti connessi con lo sviluppo del sistema informativo regionale dei servizi sociali, anche relativi alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori.

Le iniziative saranno individuate con successivi provvedimenti.

- C) la residua quota del fondo disponibile, pari ad Euro 32.418.114, è destinata, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della l.r. 8/2002, all'organizzazione ed alla gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale, con riferimento a quelli inseriti nei piani di zona. Tale quota è ripartita a livello di singolo distretto, secondo le modalità ed i criteri indicati nell'allegato 3 che si approva e forma parte integrante del presente provvedimento.

Nell'ambito e nei limiti del budget distrettuale, il distretto predispose il piano di zona ed i relativi progetti operativi riservando una quota non inferiore al 20% del budget ad interventi in favore di persone anziane non autosufficienti.

- 2) di stabilire che vengono utilizzate a titolo di cofinanziamento le seguenti risorse regionali:

- A) Euro 516.457 per gli interventi a favore dei disabili gravi, di cui al punto 1), lettera A) numero 1);
- B) Euro 1.372.968 per gli interventi a favore degli immigrati di cui al punto 1), lettera A), numero 3);
- C) Euro 1.266.154 per le misure a sostegno della povertà a favore dei Comuni individuati nel decreto di cui al punto 1) e relative alla conclusione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento;

- 3) di stabilire che il piano di zona, redatto secondo le priorità ed i criteri contenuti nelle linee guida allegate alla DGR 704/2003, con allegati i progetti relativi agli interventi di cui al punto 1), lettera A), numeri 1) e 2) e lettera C) del presente provvedimento, devono pervenire entro il 31 dicembre 2003 all'Assessorato per le Politiche per la Famiglia e Servizi sociali, Viale del Caravaggio, 99 - 00147 Roma.

- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
II. SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

10 OTT. 2003

ALLEGATO 1

Criteri e modalità per il riparto della quota del fondo destinata all'attuazione degli interventi di aiuto in favore delle persone con disabilità grave di cui all'art. 39, comma 2, lettere l-bis e l-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, e per l'utilizzazione degli specifici contributi.

Finalità


La Regione Lazio, al fine di assicurare il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita e allo scopo di garantirne il mantenimento nell'ambiente familiare e l'integrazione sociale, promuove anche per l'anno 2003 la programmazione e l'attuazione delle seguenti iniziative previste dalla legge n. 162/98, integrative degli interventi già realizzati dagli enti locali:

1. la programmazione e l'attuazione di interventi di sostegno alla persona e alla famiglia attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
2. l'avvio di programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati per i soggetti in situazione di gravità che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
3. il rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati con gli Enti Locali competenti.

Per una corretta applicazione della legge 162/98, al fine di destinare correttamente i fondi, si ritiene necessario evidenziare che:

- gli interventi previsti sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di particolare gravità;
- la condizione di disabilità grave è definita dall'art. 3, comma 3°, della legge 104/92 che recita: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici";
- l'accertamento e la certificazione della gravità devono essere effettuati dalle Commissioni mediche integrate indicate nell'art. 4 della Legge 104/92.
- l'obiettivo da perseguire è quello di individuare ed intervenire nei confronti delle persone in situazione di particolare gravità che necessitano di un'attenzione "mirata" che non può essere accordata con iniziative promosse in altri ambiti.

La programmazione del servizio mirerà, in via prioritaria, ad assicurare la continuità degli interventi personalizzati già ammessi al finanziamento negli anni precedenti ed avviati, che risulteranno coerenti con quanto suddetto e che avranno i requisiti che vengono successivamente indicati.



Finanziamenti

Al finanziamento delle suddette iniziative è destinata complessivamente una somma pari ad Euro 3. 116.457 (di cui Euro 2.600.000 provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali ed Euro 516.457 provenienti dal fondo di cofinanziamento regionale).

La somma disponibile sarà ripartita tra i distretti socio-sanitari in base ai seguenti criteri:

- il 30% della somma sarà assegnata in base alla popolazione residente nel distretto;
- il 50% della somma sarà attribuita in base al numero di persone con handicap grave riconosciute dalle competenti commissioni mediche integrate di cui all'art. 4 della legge n. 104/92; in subordine, qualora tale dato non fosse disponibile, la somma sarà calcolata sulla base del numero di invalidi civili con indennità d'accompagnamento accertati sul territorio di ogni distretto;
- il 20% della somma sarà assegnata sulla base del disagio socio economico ponderato con la popolazione (dati CENSIS Lazio).

La somma complessiva in tal modo calcolata per ogni distretto sarà assegnata al Comune capofila e sarà aggiunta al budget distrettuale con vincolo di destinazione.

Limitatamente al Comune di Roma i fondi spettanti, da calcolare con riferimento ai suddetti parametri, saranno assegnati allo stesso Comune il quale provvederà a programmarne l'utilizzazione di concerto con i relativi Distretti.

Destinatari

Come detto precedentemente, gli interventi sono rivolti esclusivamente alle persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992;

Il servizio di aiuto personale ai sensi dell'art. 9 della legge 104/1992, è diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale ed è rivolto a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi;

La condizione di persona con handicap di particolare gravità deve essere accertata e certificata dalle Commissioni mediche integrate individuate dall'articolo 4 della legge 104/1992.

Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.

Sono inoltre esclusi gli interventi rientranti nell'ambito del "diritto allo studio" e quelli di natura tipicamente "sanitaria", i quali trovano risposta in altri ambiti.

Istituzione dei servizi

I servizi devono essere istituiti esclusivamente dai distretti sociosanitari nell'ambito dei relativi accordi di programma.

La programmazione degli interventi dovrà avvenire mediante una specifica progettazione da inserire nei piani di zona che i distretti dovranno predisporre per l'anno 2003.

Le particolari esigenze dell'utenza rendono necessarie forme di intervento integrato socio-sanitario, pertanto i progetti dovranno evidenziare dettagliatamente le forme della partecipazione delle A.S.L. alla progettazione e alla realizzazione degli interventi programmati.

Organizzazione dei servizi

- Il servizio indicato al punto 1 delle finalità, può essere gestito direttamente dagli enti o mediante convenzione con organismi non lucrativi di utilità sociale, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, IPAB, fondazioni e può avvalersi dell'opera di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'articolo 9 della legge 104/1992 e dalla l.r. 38/1996.



[Handwritten signatures]

- Il servizio di cui al punto 2 delle finalità viene realizzato attraverso programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati previamente concordati dagli enti locali con le persone richiedenti e con verifica dell'efficacia delle prestazioni.

In tal caso l'utente è libero di scegliere i propri assistenti personali direttamente e/o indirettamente, per mezzo di organizzazioni di sua fiducia; in ogni caso è tenuto a regolarizzare il rapporto con i propri assistenti personali mediante un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Gli operatori prescelti dovranno essere in possesso di specifica abilitazione conseguita ai sensi della normativa vigente, in relazione alle prestazioni da effettuare.

In questo caso, è a carico dell'utente ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività assistenziali.

A tale scopo l'utente dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impiegati nel servizio, sollevando i comuni interessati da ogni onere e responsabilità relativamente all'osservanza di disposizioni di legge e regolamenti e per qualsiasi azione o omissione.

Il comune competente corrisponde all'utente un contributo periodico nel corso dell'anno di svolgimento, previamente concordato sulla base di un piano personalizzato, comprensivo di ogni onere correlato al servizio.

L'utente è tenuto a presentare all'ente locale competente, con scadenza stabilita da questo, una rendicontazione delle spese sostenute.

Il comune competente esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'operatore nei confronti dell'utente e verifica, anche sulla base del gradimento dichiarato dall'utente stesso, l'efficacia dell'intervento rispetto alle finalità auspiccate.

- Gli interventi di cui al punto 3 delle finalità sono finalizzati alla copertura di servizi di aiuto ed assistenza non continuativi soprattutto nelle ore diurne e notturne dei giorni festivi, o fuori dal comune di residenza, constatata l'inesistenza di supporti adeguati a soddisfare questi tipi di esigenze.

Tale rimborso assume la caratteristica di complementarietà ai servizi esistenti, offrendo l'opportunità di autogestione concordata dei bisogni della persona in rispetto del proprio vissuto nell'ambiente familiare e sociale, che necessita molto spesso di risposte flessibili e personalizzate.

Presentazione e finanziamento dei progetti

Gli interventi sono realizzati prioritariamente con le risorse economiche che saranno preventivamente assegnate al distretto quale budget aggiuntivo finalizzato.

Per tali interventi possono comunque essere utilizzate, in aggiunta, anche quote del budget generale assegnato ai distretti per l'anno 2003, sia col fondo nazionale sia col fondo regionale, nonché altre risorse dei comuni afferenti ai distretti stessi.

I progetti inerenti gli interventi di cui alla legge 162/1998 devono essere allegati ai piani di zona distrettuali, che devono pervenire entro il 31 dicembre 2003 all'Assessorato per le Politiche per la Famiglia e Servizi sociali, Viale del Caravaggio, 99 - 00147 Roma.

Contenuto dei progetti

I progetti dovranno essere chiari e dettagliati e dovranno contenere:

- a) la descrizione della tipologia degli interventi progettati;
- b) la durata dei servizi e la regolamentazione del loro svolgimento;
- c) l'indicazione dei tempi previsti per l'avvio degli interventi;

- d) l'indicazione delle previste forme di integrazione e coordinamento con la rete di servizi esistenti nel territorio;
- e) le modalità previste per la gestione dei servizi;
- f) l'indicazione del costo del progetto complessivo suddiviso fra gli elementi che lo compongono e dei relativi mezzi di finanziamento previsti;
- g) l'eventuale partecipazione, espressa in misura percentuale, dei comuni del distretto alla copertura dei costi previsti con fondi dei propri bilanci;
- h) l'impegno a fornire all'assessorato regionale competente una relazione finale circa l'andamento e l'efficacia degli interventi e gli obiettivi conseguiti, per una valutazione dei servizi attivati sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, nonché una dettagliata rendicontazione della spesa, ai sensi dell'art. 62, della legge regionale n. 38/96;
- i) l'indicazione del numero e l'individuazione degli utenti destinatari degli interventi progettati, con l'illustrazione per ognuno di essi:
 - 1- del tipo di disabilità e del conseguente bisogno, correlato alla situazione di gravità.
Il bisogno derivante dalla situazione di gravità costituisce priorità assoluta.
La gravità della disabilità viene determinata dal fatto che la persona non sia in grado di adempiere ad almeno DUE delle funzioni sotto indicate:
 - deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
 - impossibilità alla deambulazione ;
 - impossibilità a mantenere il controllo sfinterico ;
 - impossibilità - se di età superiore ai 10 anni - alla assunzione del cibo, o al lavarsi, o al vestirsi.
 - 2- della gravità dell'handicap, che deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche individuate dall'art. 4 della Legge 104/92;
 - 3- di un dettagliato e personalizzato piano di intervento, indicante i relativi e analitici costi previsti, approvato secondo le procedure previste dall'Accordo di programma del distretto e preventivamente sottoscritto dall'utente o esercente la potestà;
 - 4- della situazione socio - economico - familiare.

Ammissibilità dei progetti

I progetti non potranno prevedere spese inferiori a 4.000 Euro per ogni intervento personalizzato programmato; è esclusa qualsiasi spesa relativa ad oneri di progettazione.

Qualora le persone con handicap grave in possesso dei requisiti prescritti e interessati agli interventi di aiuto personale fossero superiori al numero di utenti ammissibili, in relazione al budget finalizzato assegnato rapportato alla suddetta quota minima da utilizzare per ogni progetto personalizzato, il distretto dovrà individuare gli utenti aventi maggior necessità in favore dei quali realizzare gli interventi stessi.

A tal fine il distretto dovrà definire una graduatoria degli utenti richiedenti elaborata tenendo presente:

- 1) la situazione di gravità e il conseguente bisogno degli utenti richiedenti (sulla base degli elementi indicati al punto i)1- del precedente paragrafo);
- 2) la situazione socio-economico familiare degli stessi, tenendo presente che:
 - a) per la situazione socio-familiare si dovranno considerare:
 - l'eventuale assenza di conviventi, la presenza di conviventi anziani o malati e la contemporanea esistenza o meno di altri conviventi a carico;
 - la distanza chilometrica della residenza dell'utente dal Centro di accoglienza o dai servizi più vicini;
 - b) la situazione economica dovrà essere valutata con riferimento alle disposizioni normative vigenti (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni).



In caso di parità, avranno priorità i progetti di aiuto personale riguardanti utenti già ammessi al finanziamento negli anni precedenti e regolarmente avviati, al fine di assicurarne la continuità.

Il piano di intervento da presentare alla Regione deve contenere la graduatoria elaborata in applicazione della suddetta procedura nonché i progetti personalizzati relativi esclusivamente agli utenti collocati utilmente in graduatoria e nei confronti dei quali saranno realizzati gli interventi utilizzando il budget finalizzato assegnato al distretto per le finalità di cui ai presenti criteri.

Qualora il distretto intenda attuare ulteriori progetti personalizzati, il cui costo ecceda il suddetto budget finalizzato assegnato, dovrà indicare i mezzi di finanziamento necessari per fronteggiare la relativa spesa

4

M. P. P.

ALLEGATO 2

Criteria e le modalità per il riparto della quota del fondo destinata all'attuazione degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, e per l'utilizzazione degli specifici contributi.

La legge 28 agosto 1997, n. 285 concernente "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" promuove una politica complessiva per l'infanzia e l'adolescenza prevedendo interventi in vari campi ed è rivolta all'intero universo dei bambini e degli adolescenti. Affronta contestualmente i problemi della normalità e del disagio con un'ottica che assume le situazioni di difficoltà, marginalità e rischio sociale all'interno di un quadro di azioni ed interventi promozionali, preventivi e di sostegno, mirati a riconoscere i minori come soggetti di diritti e ad attivare progetti che li vedano anche direttamente protagonisti.

Le azioni e gli interventi ammessi a finanziamento devono perseguire le seguenti finalità:

- a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza,
- b) realizzazione di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali;
- c) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- d) realizzazione di servizi ricreativi e educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
- e) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, nonché per la valorizzazione delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche compresi gli interventi per i minori stranieri non accompagnati;
- f) realizzazione di azioni positive per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori e per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori;
- g) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap, al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

Le risorse inerente gli interventi di cui alla legge 285/1997 per l'anno 2003 sono ripartiti tra i distretti sociosanitari del Lazio, tranne quelli del Comune di Roma in quanto tale Comune è destinatario diretto di risorse per gli interventi di cui alla legge 285/1997, sulla base dei seguenti criteri:

- a) il 50% in base alla popolazione minorile (0/17 anni);
- b) il 15% in base al numero di minori presenti in presidi socio-assistenziali;
- c) il 15% in base alla carenza di asili-nido;

- d) il 10% in base ai dati relativi alla dispersione scolastica;
- e) il 10% in base ai dati relativi ai minori coinvolti in attività criminose.

Destinatari del finanziamento sono i Comuni associati nell'ambito del distretto sociosanitario, cui è assegnato un budget complessivo di distretto.

Il finanziamento si configura come un budget aggiuntivo rispetto al budget di distretto di cui all'allegato 3 del provvedimento cui è annesso il presente allegato.

Non potranno essere approvati progetti rientranti nei piani territoriali finanziati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2001, n. 1077, con le risorse statali relative al triennio 2000-2002.

I progetti inerenti gli interventi di cui alla legge 285/1997 devono essere allegati ai piani di zona distrettuali, che devono pervenire entro il 31 dicembre 2003, all'Assessorato per le Politiche per la Famiglia e Servizi sociali, Viale del Caravaggio, 99 - 00147 Roma.

Il Comune capofila di distretto, in veste di destinatario delle risorse assegnate al distretto a sostegno dei progetti approvati con il piano di zona, dovrà rendicontare le modalità di spesa, ai sensi dell'articolo 62 della l.r. 38/1996.

I Comuni nella gestione degli adempimenti finalizzati all'utilizzo delle risorse di cui trattasi e nella gestione degli interventi e servizi sociali si attengono a quanto stabilito nelle linee guida di cui alla DGR 704/2003.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by the letters 'no.' and a flourish.

ALLEGATO 3

Criteria e le modalità per il riparto della quota del fondo destinata all'organizzazione ed alla gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuali inseriti nei piani di zona distrettuali.

Il riparto delle risorse indistinte, in attuazione di quanto indicato nel piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, è effettuato per aree di intervento e per aree territoriali.

Le macro-aree di intervento individuate sono le seguenti:

1. responsabilità familiari;
2. diritti dei minori;
3. persone anziane;
4. contrasto della povertà;
5. disabili;
6. avvio della riforma

Il riparto per aree territoriali ha come principale riferimento la popolazione destinataria delle politiche sociali, di volta in volta definita con riguardo alle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche, correlate al fabbisogno delle singole realtà locali. Il riferimento alla popolazione rimanda alla quota capitolata di finanziamento calcolata con riguardo:

- a) alla popolazione complessiva, per le aree di intervento destinate alla generalità della popolazione;
- b) alla popolazione c.d. obiettivo, per le aree di intervento destinate a specifici sottoinsiemi di popolazione

In conclusione, il riparto funzionale delle risorse indistinte, viene effettuato sulla base delle quote riportata nella seguente tabella:

AREE DI INTERVENTO	INDICATORI	PERCENTUALI
Responsabilità familiari	Popolazione residente	15%
Diritti dei minori	Popolazione < 18 anni	5%
	Popolazione < 4 anni	5%
Persone anziane	Popolazione > 65 anni	30 %
	Popolazione > 75 anni	30 %
Contrasto povertà	Disagio socio-economico Rapporto CENSIS 2002	7%
Disabili	Numero delle pensioni di invalidità	7%
Avvio della riforma	Popolazione residente	1

Destinatari del finanziamento sono i Comuni associati nell'ambito del distretto sociosanitario, cui è assegnato un budget complessivo di distretto.


Nell'ambito e nei limiti della quota attribuita quale budget, il distretto predispone il piano di zona ed i relativi progetti operativi, secondo le priorità ed i criteri contenuti nelle Linee guida allegate alla DGR 704/2003, riservando una quota non inferiore al 20% del budget ad interventi in favore di persone anziane non autosufficienti.



Il piano di zona con allegati i progetti operativi, devono pervenire entro il 31 dicembre 2003 all'Assessorato per le Politiche per la Famiglia e Servizi sociali, Viale del Caravaggio, 99 - 00147 Roma.

Il Comune capofila di distretto, in veste di destinatario delle risorse assegnate al distretto a sostegno dei progetti approvati con il piano di zona, dovrà rendicontare le modalità di spesa, ai sensi dell'articolo 62 della l.r. 38/1996.

I Comuni nella gestione degli adempimenti finalizzati all'utilizzo delle risorse di cui trattasi e nella gestione degli interventi e servizi sociali si attengono a quanto stabilito nelle linee guida di cui alla DGR 704/2003.



MS
Ae.

